

LE CONDIZIONI DI SEGUITO PUBBLICIZZATE NON COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO

## SEZIONE 1 - INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione: Iccrea Bancalmpresa S.p.A

Sede Legale: Via Lucrezia Romana n. 41/47 - 00178 ROMA

Capitale sociale: Euro 674.765.258,55, interamente versato

Numero di iscrizione all' Ufficio del Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale: 02820100580

Numero Repertorio Economico Amministrativo: 417224

Partita IVA: n. 01122141003

Sito internet: [www.iccreabancaimpresa.it](http://www.iccreabancaimpresa.it)

Indirizzo di posta elettronica: [info@iccreabi.bcc.it](mailto:info@iccreabi.bcc.it)

Numero di fax: 06.72078409

Numero iscrizione Albo delle Banche presso Banca d'Italia: 5405

Codice ABI: 3123.7 Codice CAB: 03200

Gruppo Bancario di appartenenza: Iccrea Bancalmpresa S.p.A., soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Iccrea Banca S.p.A. Capogruppo del Gruppo bancario Iccrea, iscritta nel registro delle imprese di Roma codice fiscale 04774801007.

Le informazioni relative ai prodotti Crediti Documentari e Lettere di Credito Stand-by possono essere richieste telefonando al numero 06.72071 oppure al 800-525454

## SEZIONE 1-BIS - INFORMAZIONI ULTERIORI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE

Dati del soggetto "convenzionato" che entra in contatto con il Cliente

Nome e Cognome

Indirizzo

Telefono

E-mail

Qualifica del soggetto convenzionato

[indicare ad esempio se mediatore creditizio/dipendente BCC/agente in attività finanziaria]

Si precisa che il Cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto convenzionato costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.

## SEZIONE 2 - CHE COSA SONO I CREDITI DOCUMENTARI E LE LETTERE DI CREDITO STAND-BY

### STRUTTURA E FUNZIONE ECONOMICA

Il **credito documentario** è una forma di regolamento legata al commercio internazionale in cui la banca (banca emittente) operando su richiesta e conformemente alle istruzioni ricevute dal suo cliente (ordinante/compratore), si impegna ad effettuare direttamente o tramite un proprio corrispondente una prestazione (pagamento a vista o differito - accettazione - negoziazione) nei confronti di un terzo (venditore) contro presentazione, da parte di quest'ultimo, di documenti conformi ai termini ed alle condizioni del credito. Le banche si basano esclusivamente sui documenti e non sulle merci da essi rappresentate o descritte.

E' sicuramente il sistema di regolamento più equo che viene utilizzato per compravendite internazionali, che meglio contempera le opposte esigenze dell'esportatore, che ricorrendo all'uso di questo strumento è certo di essere pagato **dietro presentazione di documenti conformi**, e dell'importatore che non paga fino a che i documenti non vengono riscontrati conformi dalla banca competente. Per le suddette ragioni, costituisce uno dei sistemi di regolamento delle transazioni commerciali più affidabile.

La **Lettera di Credito Stand-by** è una particolare forma di credito documentario con caratteristiche analoghe a quelle delle garanzie bancarie. Con essa la banca emittente si impegna ad effettuare il pagamento solo in caso di **inadempienza dell'ordinante** (debitore principale) a condizione che i documenti presentati dal beneficiario siano, nella forma, conformi ai termini ed alle condizioni previste dalla Stand-by.

I Crediti Documentari e le Stand-by sono emesse da Iccrea Banca S.p.A. su mandato di Iccrea Bancalmpresa S.p.A. Per tali operazioni il Cliente nulla deve ad Iccrea Banca S.p.A., in quanto il rapporto contrattuale intercorre esclusivamente con Iccrea Bancalmpresa S.p.A..

I Crediti Documentari e le Stand-by sono disciplinati dalle **vigenti Normative** emanate dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi

I crediti documentari e le lettere di credito stand-by, sono per loro natura **operazioni autonome** rispetto alla transazione commerciale sottostante, pertanto, gli obblighi assunti dalle parti (compratore - venditore) non possono essere modificati o annullati con riferimento a rapporti contrattuali o extracontrattuali estranei al credito documentario oppure alle stand-by.

L'emissione di un Credito Documentario o di una Lettera di Credito Stand-by, è subordinata alla concessione di una o **linea di credito** da parte della banca.

### Principali Rischi (generici e specifici)

- a) per l'ordinante-compratore: il pagamento si basa sulla conformità formale dei documenti di utilizzo presentati dal beneficiario-venditore. Pertanto la merce o il servizio potrebbero non corrispondere a quanto pattuito nel contratto commerciale.
- b) per il beneficiario-venditore: il mancato pagamento da parte della banca emittente il credito documentario a causa di sua insolvenza o di moratoria del paese.
- c) rischio di cambio (se espresso in moneta diversa da quella del conto da addebitare/accreditare).
- d) in considerazione del fatto che le operazioni in questione possono essere assoggettate a norme di legge estere e/o Foro competente estero (ivi comprese Corti Arbitrali), tra i possibili rischi deve essere ricompreso anche quello di gestire e trattare in sede estera eventuali problematiche giudiziarie.

## SEZIONE 3 - PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

### Crediti Documentari Import

#### *Emissione*

- spesa fissa EUR 25,00
- commissione d'impegno 0,10% per mese o frazione di mese, calcolato sull'importo del credito per il periodo intercorrente fra la data di emissione del credito e la relativa scadenza (con un minimo di EUR 25,00);

#### *Utilizzo*

- commissione di utilizzo pari 0,25% dell'importo dei documenti presentati in applicazione al credito (con un minimo di EUR 25,00);
- commissione per pagamento differito 0,10% per mese o frazione di mese, calcolato sull'importo dei documenti per il periodo intercorrente fra la data di scadenza del credito e la data dell'effettivo pagamento (con un minimo di EUR 25,00);

#### *Variazione/Modifica*

- EUR 35,00 se la modifica non riguarda né l'importo né la validità del credito, in caso contrario viene aggiunta la commissione d'impegno applicando i parametri espressi nella fase di emissione;

#### *Recupero spese Swift*

- EUR 10,00 per ogni messaggio prodotto;

#### *Mancato utilizzo*

- 0,125% dell'importo del credito non utilizzato.

Eventuali commissioni e spese che ci verranno reclamate da controparti estere vi saranno documentate ed addebitate per il tramite della BCC di riferimento.

### Crediti Documentari Export

#### Notifica

- spesa di preavviso EUR 25,00
- spesa fissa EUR 35,00
- eventuale commissione di conferma, da concordare volta per volta in funzione del paese e della controparte estera (minimo EUR 300,00);
- eventuale commissione di trasferimento 0,30% calcolato sull'importo trasferito, minimo Eur 25,00

- invio documenti all'Estero, per ogni singolo plico Eur 25,00 se la destinazione è un paese europeo ed Eur 35,00 per i restanti paesi;
- Effetti presentati in utilizzo dei crediti documentari, se non bollati, verranno regolarizzati nei bolli sulla base delle vigenti disposizioni fiscali;

Per le restanti fasi lavorative, ossia dall'utilizzo in poi, applichiamo per analogia le stesse condizioni sopra richiamate per i Crediti Import.

Eventuali commissioni e spese che ci verranno reclamate da controparti estere vi saranno documentate ed addebitate per il tramite della BCC di riferimento.

## Lettere di Credito Stand-by Import

### *Emissione*

- spesa fissa EUR 35,00
- commissione d'impegno 0,15% per mese o frazione di mese, calcolato sull'importo della Stand-by per il periodo intercorrente fra la data della sua emissione e la relativa scadenza (con un minimo di EUR 50,00);

Eventuali commissioni e spese che ci verranno reclamate da controparti estere vi saranno documentate ed addebitate per il tramite della BCC di riferimento.

## Lettere di Credito Stand-by Export

### Notifica

- spesa di preavviso EUR 25,00
- spesa di notifica EUR 35,00
- invio documenti all'Estero, per ogni singolo plico Eur 25,00 se la destinazione è un paese europeo ed Eur 35,00 per i restanti paesi;
- eventuale commissione di conferma, da concordare volta per volta in funzione del paese e della controparte estera (minimo EUR 300,00);

Eventuali commissioni e spese che ci verranno reclamate da controparti estere vi saranno documentate ed addebitate per il tramite della BCC di riferimento.

-----

VALUTE, di accredito del netto ricavo contabilizzate per il tramite della BCC di riferimento:

- operazioni in Euro, da zero a due giorni lavorativi dalla data di ricezione dei fondi;
- operazioni in Divisa, due a quattro giorni lavorativi dalla data di ricezione dei fondi;

VALUTE, di addebito contabilizzate per il tramite della BCC di riferimento:

- commissioni e spese, data esecuzione dell'operazione;
- operazioni in Euro, data esecuzione dell'operazione o stessa valuta utilizzata dalla controparte;
- operazioni in Divisa, due giorni dalla data di esecuzione dell'operazione o stessa valuta utilizzata dalla controparte;

#### SEZIONE 4 - ULTERIORI COSTI RELATIVI AI SERVIZI ACCESSORI PRESTATI DA TERZI

VOCI	COSTI
Spese Legali in genere	Da corrispondere da parte del Cedente al professionista incaricato, secondo le tariffe degli albi professionali
Spese per tutela e recupero crediti (legali, notarili, consulenti professionali, servizi resi, costi vivi)	Recupero integrale del costo sopportato da Iccrea Bancalmpresa

#### SEZIONE 5 - RECESSO - RECLAMI

##### RECESSO

Il Credito Documentario e le Lettere di Credito Stand-by possono essere emesse solo in forma irrevocabile, pertanto non possono essere revocate né modificate senza il consenso scritto di tutte le parti coinvolte, incluso il beneficiario e la sua banca.

##### RECLAMI - RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

Per contestare un comportamento o un omissione della Banca, il Cliente potrà presentare un reclamo in forma scritta, a mezzo lettera anche raccomandata A/R all'Ufficio Reclami della Banca, in via Lucrezia Romana, 41/47 - 00178 ROMA, ovvero per via telematica all'indirizzo di posta elettronica [Ufficio.Reclami@iccreabi.bcc.it](mailto:Ufficio.Reclami@iccreabi.bcc.it) o posta elettronica certificata [reclami@pec.iccreabi.bcc.it](mailto:reclami@pec.iccreabi.bcc.it). La medesima Banca deve rispondere al reclamo entro 30 giorni dal ricevimento. Se il Cliente non è soddisfatto della risposta della Banca ovvero se entro il termine di 30 giorni non ha ricevuto risposta dalla stessa può rivolgersi all' Arbitro Bancario e Finanziario (ABF), nei limiti di competenza dello stesso. Il modulo per presentare il ricorso all'ABF è disponibile sul sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), nel quale si trovano tutte le ulteriori informazioni sul funzionamento di tale organismo e la "Guida Pratica" redatta dallo stesso.

La predetta documentazione è disponibile anche presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure presso gli Uffici della Banca o sul suo sito internet nella sezione "Reclami". Si evidenzia che, prima di presentare ricorso all'ABF, è necessario che il Cliente abbia presentato reclamo alla Banca.

Il Cliente e la Banca concordano che, in alternativa a quanto sopra ovvero se il Cliente non è soddisfatto della risposta della Banca sul reclamo o non intende ricorrere all'ABF ovvero per le controversie che non possono essere trattate da quest'ultimo, ciascuna parte può rivolgersi all'organismo di mediazione finalizzato alla Conciliazione, costituito dal Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR - con sede in Via delle Botteghe Oscure, 54 - 00186 Roma, iscritto nel registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia. Le parti concordano che il procedimento di mediazione si svolgerà nel medesimo luogo del giudice territorialmente competente a giudicare la relativa causa,

ai sensi di quanto previsto contrattualmente. Nel rispetto della libertà di scelta dell'organismo di mediazione finalizzato alla conciliazione, il Cliente e la Banca potranno concordare per iscritto, anche successivamente alla sottoscrizione del contratto, di rivolgersi ad un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Ai sensi dell'art. 5 comma 1bis del D.Lgs. 28/2010, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria è necessario essersi rivolti all'ABF o all'organismo di mediazione di cui sopra.

## SEZIONE 6 - LEGENDA

<b>Banca Emittente</b>	E' la banca che rilascia un'obbligazione di pagamento mediante l'emissione di un Credito Documentario o di una Lettera di Credito Stand-by, su richiesta dell'Ordinante.
<b>Presentazione Conforme</b>	Trattasi di una presentazione conforme ai termini ed alle condizioni riportate nel credito documentario o nella stand-by, alle vigenti normative emanate dalla CCI di Parigi ed alla prassi bancaria internazionale uniforme.
<b>Conferma</b>	E' l'impegno autonomo ed inderogabile emesso dalla banca confermante che si aggiunge a quello della banca emittente ad onorare o negoziare una presentazione conforme. La banca confermante copre il beneficiario sostanzialmente da due rischi: <u>Rischio Banca</u> default della banca emittente - <u>Rischio Politico</u> default del paese dove risiede la banca emittente.
<b>Linea di Credito</b>	E' una forma di affidamento concessa da una banca alla Società cliente, utilizzabile in tutto o in parte per l'emissione di crediti documentari o di lettere di credito stand-by.
<b>Crediti Documentari Import</b>	Crediti documentari che assistono l'operazione di importazione di merci e/o servizi.
<b>Crediti Documentari Export</b>	Crediti documentari che assistono l'operazione di esportazione di merci e/o servizi.
<b>Camera di Commercio Internazionale di Parigi</b>	Organizzazione non governativa che ha lo scopo di facilitare il commercio internazionale, grazie alle emissioni di norme ed usi uniformi che per le operazioni di credito documentario o lettere di credito stand-by, la prima pubblicazione è avvenuta nel 1933. Successivamente si sono susseguite diverse Revisioni, quella attualmente in vigore è la Revisione del 2007 (Pubblicazione ICC n. 600 NUU).